**Obbligo di fornire i dati, segreto d’ufficio, segreto statistico e tutela dei dati personali**

L’obbligo per le amministrazioni, le imprese e le famiglie di fornire i dati su richiesta delle autorità statistiche è previsto in Italia e in molti Paesi europei, per tutelare la qualità delle rilevazioni statistiche e produrre informazioni dotate dei necessari requisiti di accuratezza. Nell’ordinamento italiano l’obbligo di risposta è sancito dall’art. 7 del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 che prevede una diversa graduazione a seconda della natura del soggetto rispondente, distinguendo tra amministrazioni, enti, organismi pubblici da un lato; soggetti privati dall’altro, fatte salve le eccezioni previste dalla legge (Dati Sensibili, Dati Giudiziari).

Per quel che riguarda la tutela del segreto d’ufficio, segreto statistico e tutela dei dati personali, il Censimento ha come riferimento la normativa sia nazionale che dell'Unione europea.

E’ l’articolo 8 dello stesso d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 a garantire che le informazioni raccolte siano tutelate dal segreto d’ufficio degli addetti agli uffici di statistica, per cui i dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che le persone non siano identificabili da alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né da alcun ufficio della pubblica amministrazione, e possano essere utilizzati solo per scopi statistici. In ogni caso i dati non potranno essere utilizzati per identificare nuovamente gli interessati.

Altrettanto importante è il d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, ovvero il Codice in materia di protezione dei dati personali, che emana un Testo Unico che specifica obblighi e doveri in materia di protezione dei dati personali come, per esempio, il funzionamento dell’informativa sulla privacy. Questo codice tutela la gestione di dati personali o sensibili da parte di privati o enti pubblici, assicurando il rispetto dei diritti e delle libertà della persona. Interessa lo svolgimento e l’uso dei dati anche l’allegato A.3 d.lgs. n. 196/2003 ovvero il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale.

A livello di normativa europea il censimento ha come riferimento il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n.679/2016 (che, in quanto regolamento, è obbligatorio e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e il Regolamento UE n. 679/2016 sopra citati definiscono le responsabilità del titolare del trattamento dei dati personali, che nel caso del Censimento è l’Istat. Più in dettaglio sono responsabili del trattamento dei dati personali, per le operazioni di rispettiva competenza, il Direttore centrale dell’Istat per le Statistiche sociali e il Censimento della popolazione e il Direttore centrale per la Raccolta dati, nonché i responsabili degli Uffici Provinciali di Censimento e degli Uffici Comunali di Censimento, che sono parte della rete territoriale del Censimento Permanente.